

Dalla Segreteria Nazionale

IL T.A.R. SARDEGNA DA RAGIONE AL S.I.A.P.

Il SIAP ha ottenuto, una sentenza che rende giustizia alle nostre giuste rivendicazioni circa l'applicazione dell'art. 39 del D.lgs 151 del 2001, in materia di riposo giornaliero esteso al padre del bambino anche nell'ipotesi in cui la madre sia casalinga.

La nostra tesi è stata riconosciuta dal Giudice che come rappresentato ha superato la pronuncia negativa della sentenza del Consiglio di Stato n. 2732/2009 applicando quella più recente e favorevole n. 4618/2014.

Siamo rammaricati che per tutelare un diritto riconosciuto bisogna rivolgersi ai tribunali perchè alcuni dirigenti amministrano i loro Uffici in violazione palese delle norme che regolano la vita degli operatori di Polizia.

Adesso ci auguriamo che l'Amministrazione adotti una apposita circolare che riconosca il beneficio che la legge impone al poliziotto padre senza dover affrontare ulteriori udienze nei diversi tribunali amministrativi.

Una vittoria che restituisce a tutti i poliziotti il completo diritto di padre-poliziotto-cittadino.

II SIAP E' DALLA PARTE GIUSTA!

N. 01078/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2015, proposto da:

xxx xxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Cugia N. 43;

contro

Ministero dell'Interno, Polizia di Stato Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;

per l'annullamento

1) del provvedimento Div. I Cat 3.28/50 di prot. ris. Del 14.8.2015, con il quale si denegavano le istanze presentate al Dirigente del R.P.C. Sardegna, da parte dell'Agente Scelto di Polizia di Stato, Xxxx Xxxx, in data 03 e 13 luglio 2015 (quest'ultima ad integrazione della precedente), per poter ottenere il beneficio dell'esonerazione dall'invio in missione fuori sede e dai turni cd. "notturni";

2) del provvedimento Div. I Cat. 3.28/51 di prot. Ris. Sempre del 14.8.2015 dello stesso Dirigente (Commissario Capo) della Polizia di Stato Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, con il quale si negava l'istanza presentata dall'agente Xxxx, ai sensi degli artt. 39 e 40 L.gs 23.3.2001 n. 151, come modificato ed integrato dall'art. 18 del D.P.R. 16.4.2009 n. 51, tendente ad ottenere il benefi-

cio dei riposi giornalieri per il cd. "allattamento".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Polizia di Stato Reparto

Prevenzione Crimine Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il diritto ai riposi giornalieri, previsto dall'articolo 39 del D.lgs. n.151 del 2001 è stato riconosciuto, dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, al padre del bambino anche nell'ipotesi in cui la madre sia casalinga;

che la contraria pronuncia del Consiglio di Stato, parere n. 2732/2009, richiamata dalla difesa Erariale, è stata superata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4618/2014 che ha preso puntuale posizione sul contrario avviso espresso nel 2009 dalla Sezione consultiva;

che la difesa Erariale non ha proposto alcuna argomentazione per contrastare le argomentazione della citata sentenza del 2014;

che il Collegio, condividendo le argomentazione della sentenza 4618/2014, ritiene di accoglie la domanda di annullamento del provvedimento, sub 2 dell'epigrafe, relativo al diniego dei riposi giornalieri di cui al citato articolo 39, per violazione dell'articolo 40 del D.lgs. prima indicato;

che la domanda di annullamento del provvedimento sub 1 dell'epigrafe, relativo al diniego del beneficio dell'esonero dei turni notturni e dell'esonero dall'invio in missione fuori sede, va invece respinta perché: con riferimento al primo beneficio, previsto dall'art. 53, lo stesso è concedibile al padre solo in "alternativa" alla madre lavoratrice (mentre la madre del bambino è casalinga); riguardo al secondo beneficio il ricorrente non propone alcuna specifica censura alla motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, esso è collegato all'esonero dai turni notturni, fruibile alternativamente nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano lavoratori;

che, in conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto ed in parte respinto, con parziale compensazione delle spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Respinge la domanda di annullamento del provvedimento indicato al n. 1 dell'epigrafe, mentre **accoglie** la domanda di annullamento di quello indicato al n. 2 e per l'effetto:

a) annulla il provvedimento 3.28/51 del 14 agosto 2015.

Compensa per metà le spese del giudizio, mentre l'altra metà le pone a carico del Ministero dell'Interno e lo condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)